



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dr. Giovanna Guarino

Presidente

dr. Stefania Basso

Consigliere rel.

dr. Gabriella Gentile

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
05/06/2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3240/2018 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

D'AMBROSIO GIUSEPPE n. 23/11/1946 rappresentato e difeso dall'avv.
SCHETTINO VINCENZO con il quale elettivamente domicilia in CORSO UGO
DE CAROLIS 3 C/O AVV. NATALE SANTA MARIA CAPUA VETERE

Appellante

E

I.N.P.S. , rappresentato e difeso dall'avv. CIMMINO ANTONIO , elettivamente
domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI,55 80133 NAPOLI

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, D'Ambrosio Giuseppe ricorreva al Tribunale di S.
Maria Capua Vetere convenendo in giudizio l'I.N.P.S. di cui chiedeva la condanna alla



corresponsione a proprio favore dell'assegno sociale. Deduceva di aver regolarmente inoltrato la relativa richiesta all'Istituto che rigettava la domanda sul presupposto che - nel ricorso per separazione - entrambi i coniugi avevano dichiarato l'autosufficienza economica. Evidenziava di essere nelle condizioni reddituali previste dalla legge per ottenere la prestazione de quo.

Costituitosi in giudizio, l'I.N.P.S. chiedeva la reiezione del ricorso, ribadendo che la rinuncia volontaria ad una prestazione in sede di separazione determina una situazione incompatibile con lo stato di bisogno economico, presupposto della prestazione richiesta.

Con sentenza n. 1856/2018 resa in data 02.07.2018 il Tribunale rigettava la domanda compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 23.11.2018, interponeva appello il D'ambrosio, chiedendone la riforma.

L'I.N.P.S., costituendosi, resisteva all'appello.

Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la Corte ha disposto, ai sensi dell'art.83, comma 7 lett. h DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, la trattazione scritta della causa per l'udienza già fissata del 05.06.2020.

Depositate le note di trattazione scritta da entrambe le parti nei termini fissati con decreto, la causa è stata decisa con separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

Lamenta l'appellante la erroneità della decisione posto che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto la insussistenza dello stato di bisogno facendo esclusivo riferimento alla dichiarazione rilasciata in sede di separazione consensuale e non avrebbe consentito l'espletamento della prova testimoniale.

Le doglianze sono infondate.

Dal punto di vista normativo, l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui *“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”* e che prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo



corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo. Esso trova la sua disciplina nell'art. 3 comma 6 l. 335/1995 che così dispone: *“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è congruato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”*.

La nozione di “reddito” cui il legislatore ha fatto riferimento è piuttosto ampia: infatti, vi sono inclusi non soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio, ma anche tutte le prestazioni a carattere pensionistico o assistenziale. Lo dimostra il fatto che - ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 6°, L.335/95 - il legislatore ha sentito la necessità di escludere



espressamente le pensioni, nella misura di un terzo. L'ampia formula usata dal legislatore (*"redditi di qualsiasi natura"*), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito "fiscale" (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) induce a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno: esso, dunque, non può essere riconosciuto in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatte solo alcune eccezioni espressamente individuate), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.

Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge, d'altronde, è l'unica coerente con il citato disposto dell'art. 38 della Costituzione, laddove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere *"sprovvisto dei mezzi necessari per vivere"*.

Sul punto la giurisprudenza sostiene da tempo che *"in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale"* (così ad es. Cass. 30580/2018). Ne discende che è onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma. Benché quest'ultima faccia riferimento soltanto ad una dichiarazione del richiedente (ai fini dell'erogazione in via provvisoria dell'assegno) e alla *"dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"* (ai fini del conguaglio nell'anno successivo) si ritiene che non sia sufficiente una mera dichiarazione fiscale negativa. Sono stati, infatti, spesso valorizzati ulteriori elementi concernenti la vita del richiedente - come ad esempio il tenore vita, l'esistenza di depositi bancari o investimenti, la titolarità di diritti immobiliari, gestione di un'impresa - quali indicatori dell'esistenza di un reddito superiore a quello previsto dalla legge (così ad es. Cass. 13577/2013). Secondo la Suprema Corte, invero, il presupposto dell'indigenza non si ricava dalla sola dichiarazione dei redditi, ma esso deve essere desunto anche dagli *"ulteriori indicatori che, complessivamente considerati"*, possano indurre a ritenere che il richiedente l'assegno sia percettore di un reddito superiore ai limiti legali e che *"le dichiarazioni reddituali non siano congrue, sussistendo indizi, gravi, precisi e tutti"*



concordanti della sicura disponibilità da parte del predetto di redditi occulti incompatibili con l'assegno sociale" (vedi Cass., n. 30580/2018). L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica. Vi sono situazioni di fatto, in particolare, che risultano idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione del richiedente e dunque richiedono una specifica prova contraria da parte di quest'ultimo in aggiunta alla mera ricognizione dell'assenza di redditi dal punto di vista fiscale. Tra le altre, è certamente idonea a fondare una tale presunzione la dichiarazione di autosufficienza economica compiuta in sede di separazione o di divorzio che accompagna la rinuncia all'assegno di mantenimento: si tratta di una dichiarazione proveniente dalla stessa parte interessata che, da un lato, ha un contenuto assolutamente incompatibile con la situazione di carenza di mezzi di sussistenza che costituisce il fondamento stesso della domanda di assegno sociale e, dall'altro, è avvalorata dalla contestuale rinuncia ad un diritto che è previsto dalla legge per soddisfare le stesse esigenze di sostentamento a cui tende l'assegno sociale e che pacificamente costituisce un reddito rilevante ai fini della valutazione dei presupposti per l'erogazione dell'assegno sociale. Ovviamente la necessità di valutare con attenzione e rigore la situazione concreta comporta anche che un siffatto tipo di rinuncia deve essere contestualizzato, potendo costituire addirittura una prova contraria a detta presunzione: basti pensare ad una eventuale incapacienza del coniuge tenuto al mantenimento. È di tutta evidenza, infatti, che non si possa inferire la sussistenza dei mezzi di sostentamento dalla rinuncia ad un diritto quando esso non abbia alcuna possibilità di essere soddisfatto e che, in tal caso, la dichiarazione di autosufficienza economica che accompagna la rinuncia al mantenimento deve essere considerata come mera clausola di stile. La sussistenza o meno di una concreta possibilità di esercizio del diritto al mantenimento, tuttavia, deve essere valutata in modo rigoroso sulla scorta di elementi oggettivi che consentano di accertare una effettiva situazione di incapacienza. A tale riguardo, in particolare, non è certo sufficiente il mancato spontaneo assolvimento dell'obbligo di mantenimento in un periodo precedente ove risulti che, in concreto, il credito aveva delle concrete possibilità di riscossione coattiva. L'ordinamento giuridico mette, infatti, a disposizione del creditore un'ampia gamma di strumenti per ottenere il soddisfacimento del proprio credito in presenza dei quali la



presunzione di autosufficienza economica insita nella rinuncia al mantenimento può essere vinta soltanto dal loro infruttuoso esperimento o da una effettività inutilità dello stesso.

Alla luce di tali considerazioni va, dunque, valutata la dichiarazione contenuta nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio con cui il ricorrente dichiarò di essere economicamente autosufficiente e di non avere null'altro a pretendere dalla moglie: *“i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento in quanto (omissis) il sig. D'Ambrosio è aiutato economicamente dalla propria famiglia di origine e dispone di due immobili di proprietà (uno dei quali è quello dove attualmente risiede)”*.

Per le ragioni già esposte, non essendo stati allegati né essendo emersi successivi mutamenti di fatto della sua situazione economica, tale dichiarazione fonda, dunque, una vera propria presunzione di esistenza in capo al ricorrente dei mezzi di sussistenza che necessita di prova contraria da parte del medesima.

In particolare, non è stato allegato né (ovviamente) provato che l'altro immobile di cui risultava proprietario non sia più nella disponibilità del D'Ambrosio o che, ad esempio, non sia possibile alienarlo per garantirsi il sostentamento o, ancora, che non vi sono altri familiari (quali i figli) che garantiscano quella assistenza economica cui è fatto riferimento nella dichiarazione di cui sopra. Corretta è, dunque, la statuizione del giudice di primo grado che non ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale vertente su circostanze del tutto irrilevanti (*“vero è che ... viene aiutato da parenti ed amici”*, *“vero è che vive nella casa di proprietà...”*).

Tali considerazioni inducono a ritenere insussistente lo stato di bisogno che la norma richiede affinché la collettività si accolli l'onere di mantenimento.

Ne discende il rigetto dell'appello.

La situazione economica non florida dell'appellante e la natura delle parti inducono alla compensazione integrale delle spese di questo grado di giudizio.

P. Q. M.

La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio. Dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115



Napoli 05/06/2020

Il Consigliere est.
Dott.ssa Stefania Basso

Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Guarino

